

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE O DELL'UNIONE EUROPEA (c.d. WHISTLEBLOWING)**

**approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Reggio Emilia nel consiglio del 16/12/2024**

## **ART. 1 – Disposizioni generali e Scopo**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare concreta attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e, in particolare:

- di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del d.lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
- le procedure adottate dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell'Autorità.

## **ART. 2 – I soggetti che godono di protezione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- alle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e dei suoi Organismi, di cui siano venute a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta a favore dell'Ordine, in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio dell'Ordine o di titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e, in particolare:
  - ai facilitatori, così come definiti nel precedente articolo 1, lettera b);alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2. Le tutele previste dal presente Regolamento si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto di lavoro o professionale non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **ART. 3 – La tutela della riservatezza**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

3. I soggetti ai quali si applica il d.lgs. 24/2023 tutelano l'identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

4. Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 5 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **ART. 4 – I canali di segnalazione interna e il destinatario delle segnalazioni**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia (in corso di attivazione questi ultimi), la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. In particolare, le segnalazioni all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, con modalità informatiche, attraverso una apposita piattaforma online accessibile da sito istituzionale dell'Ordine (in corso di attivazione), dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPCT), al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute. Nelle more dell'attivazione del canale è possibile inviare una mail all'indirizzo e-mail personale dell'RPCT indicato nell'apposita pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione" sul sito istituzionale dell'Ordine. Si precisa che l'RPCT può avvalersi del supporto degli altri Consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

- **Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano** in plico chiuso e sigillato all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, piazzale Europa n. 2/C, 42124 Reggio Emilia, specificando sulla busta la dicitura "RISERVATA PERSONALE ALL'ATTENZIONE DEL RPCT" e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno e possibilmente utilizzando il modulo allegato al presente regolamento;

- **in forma orale**, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT o, su

delega di quest'ultimo, o con uno degli altri consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta. Tale termine resta sospeso nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 31 del mese di agosto di ogni anno. Anche durante tale periodo è comunque consentita la possibilità di presentare segnalazioni in forma scritta mediante l'apposita piattaforma.

3. La segnalazione interna erroneamente presentata con modalità diverse da quelle previste al precedente comma 2 e ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, a cura del soggetto che l'ha ricevuta, che dà contestualmente notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione.

4. Nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con il RPCT o, su delega di quest'ultimo, con uno degli altri consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, la segnalazione è documentata a cura del RPCT o del soggetto da quest'ultimo delegato mediante contestuale redazione di un apposito verbale. Al termine dell'incontro, il verbale, previa lettura ed eventuali rettifiche, viene contestualmente sottoscritto dal RPCT o dal soggetto da quest'ultimo delegato e dal segnalante. Al verbale è allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. Il RPCT o il soggetto da quest'ultimo delegato rilascia contestualmente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e la annota su un apposito Registro riservato, custodito a cura dello stesso RPCT.

5. Nei casi in cui la segnalazione viene effettuata in forma scritta, attraverso l'apposita piattaforma, il segnalante, contestualmente all'invio della segnalazione, riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento.

#### **ART. 5 – Le segnalazioni anonime**

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

3. Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal d.lgs. 24/2023.

4. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, al fine di renderle tracciabili nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima effettuata.

#### **ART. 6 – Il contenuto della segnalazione**

1. Al fine di consentire al RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, di svolgere efficacemente tutte le verifiche conseguenti, è necessario che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata. In particolare, è necessario che la stessa contenga:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione/l'allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### **ART. 7 – Il procedimento di gestione delle segnalazioni**

1. Il RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è tenuto a:  
mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;

- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
  - fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o, comunque, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
  - mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni all'Ordine che intrattengono con lo stesso un rapporto giuridico, così come meglio definiti nel precedente articolo 3, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione".
2. Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.
3. Nello svolgimento delle attività di sua competenza, il RPCT può avvalersi degli altri Consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza e, più in generale, agli stessi obblighi cui è sottoposto il RPCT.
4. In via preliminare, compete al RPCT valutare l'ammissibilità della segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023. A tale fine, il RPCT valuta in particolare:
- a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
  - b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
  - c) la competenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia sulle questioni segnalate;
  - d) la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;
  - e) l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.
5. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi.
6. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:
- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
  - acquisire atti e/o documenti da altri uffici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
  - acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.
7. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.
8. Qualora, invece, ravvisi un principio di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:
- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
  - adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.
9. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.
10. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.

11. In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

12. L'attività svolta dal RPCT è verbalizzata. Le eventuali deleghe conferite dal RPCT agli altri soggetti di cui sopra sono debitamente formalizzate.

13. Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.

14. Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Ferma l'informativa al segnalante nel rispetto di tale termine, ove ricorrano giustificate ragioni, debitamente motivate, il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in mancanza, entro sei mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

15. Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

#### **ART. 8 – Trattamento dei dati personali**

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

3. I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003.

4. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

In particolare:

- ha individuato nel RPCT il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera sotto la diretta autorità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, titolare del trattamento;
- è in corso di adozione, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma esterna messa a disposizione che sarà accessibile dal sito internet istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione";
- ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- ha individuato i soggetti che, a causa di errori nella presentazione delle segnalazioni, potrebbero esserne i destinatari e ha fornito loro specifiche istruzioni affinché trasmettano la segnalazione al RPCT entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **ART. 9 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

1. Le segnalazioni pervenute all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso delle verifiche svolte dal RPCT e/o dagli altri Consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia a seguito dell'avvenuta ricezione delle segnalazioni, sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ciascuna segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il verbale, completo della documentazione allo stesso allegata, redatto a cura del RPCT o, su delega di quest'ultimo, da uno degli altri Consiglieri individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro sono soggetti ai tempi di conservazione di cui al primo comma.

#### **ART. 10 – Diffusione, informazione, formazione e sensibilizzazione**

1. Il presente Regolamento sarà esposto con modalità tali da renderlo facilmente accessibile e consultabile, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, alla pagina "Whistleblowing" e alla pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione", così da garantirne la massima diffusione.
2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia adotterà ogni più opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti affinché lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori.

#### **ART. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato d.lgs. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell'Autorità.

#### **ART. 12 – Approvazione del Regolamento e successivi aggiornamenti**

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia all'adunanza del 16/12/2024.
2. Gli aggiornamenti del presente Regolamento entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno via

***ODCEC RE Regolamento Whistleblowing approvato nella seduta del 16/12/2024***

via pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, alla pagina "Whistleblowing" e alla pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione".

**FAC-SIMILE MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**

**D. LGS n. 24/2023**

CAMPO A - Dati del segnalante

Nome del segnalante: \_\_\_\_\_

Cognome del segnalante: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Incarico (Ruolo) di servizio attuale: \_\_\_\_\_

Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato se diverso da quello attuale: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

CAMPO B – Segnalazione già effettuata ad altri soggetti (eventuale)

Soggetto: \_\_\_\_\_

Data della segnalazione: \_\_\_\_\_

Esito della segnalazione: \_\_\_\_\_

CAMPO C - Dati e informazioni Segnalazione condotta illecita

Data/Periodo in cui si è verificato il fatto: \_\_\_\_\_

Luogo in cui si è verificato il fatto: \_\_\_\_\_

Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica possono essere inseriti più nomi):

\_\_\_\_\_

Eventuali soggetti privati coinvolti: \_\_\_\_\_

Eventuali imprese coinvolte: \_\_\_\_\_

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto: \_\_\_\_\_

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti): \_\_\_\_\_

Descrizione del fatto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La condotta è illecita perché: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Se 'Altro', specificare \_\_\_\_\_

Allegare al presente modulo copia del documento di riconoscimento del segnalante siglato con firma autografa e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

***ODCEC RE Regolamento Whistleblowing approvato nella seduta del 16/12/2024***

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R.

445/2000

Data

Firma del segnalante